

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
2022 –2026

- CONVENZIONE -

NUMERO GARA: _____ **NUMERO CIG:** _____

Il Dott. _____ nato a _____, il _____, nella qualità di
dell'Autorità di regolazione dei trasporti (cod. fisc. n.
97772010019), domiciliato presso la sede di Torino in Via Nizza 230 - PEC pec@pec.autorita-trasporti.it
in seguito denominata "Autorità"

e

il Dott. _____, nato a _____, il _____, in qualità di rappresentante legale pro
tempore del/della _____ (CF _____), domiciliato in _____, Via
_____, p.e.c. _____,

in seguito denominato "Cassiere" o "Affidatario",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Autorità, come sopra rappresentata, a seguito dell'espletamento di procedura per l'affidamento diretto su MEPA, consentito ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come in ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, con determina n. ____/2021 del ____ 2021, affida il proprio servizio di cassa all'Istituto di Credito, abilitato allo svolgimento di attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, risultato aggiudicatario, che accetta.

La presente Convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Autorità e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Autorità medesima e dalla stessa ordinate, la gestione delle eventuali carte di credito emesse nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti. Il servizio è svolto secondo le condizioni contenute nella presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 1, commi 741-746, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) l'Autorità è assoggettata alla normativa di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni, e inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.

Il servizio dovrà uniformarsi, oltre ai principi e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Tesoreria unica e di contabilità pubblica, incluso il Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, anche a quelli stabiliti dal D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e dalle relative norme attuative, integrative e modificative in materia di armonizzazione contabile nonché a quanto disciplinato dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" (di seguito CAD).

In particolare, conformemente a quanto disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2019, gli ordinativi di riscossione e di incasso dovranno essere emessi e trasmessi attraverso la

piattaforma Siope+, l'infrastruttura informatica gestita dalla Banca d'Italia che, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, intermedia tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti delle amministrazioni pubbliche, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard Ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

L'attività del Cassiere dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 2 del citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2019.

Nel corso di vigenza del contratto il Cassiere è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche della normativa o regolamentare (anche di fonte interna all'Autorità) intervenute successivamente all'affidamento del servizio.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Autorità e viene gestito dal Cassiere.

Il Cassiere è tenuto all'osservanza delle disposizioni fiscali in ordine a riscossioni e a pagamenti.

L'esercizio finanziario dell'Autorità ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Cassiere dovrà garantire, alle condizioni di cui al successivo art. 15 e senza ulteriori oneri, i seguenti servizi:

- a.** conto corrente di Tesoreria al fine di garantire gli incassi e i pagamenti da parte dell'Autorità, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 29 ottobre 1984 n. 720 istitutiva del Sistema di Tesoreria Unica, nonché del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità;
- b.** l'applicazione di ogni adempimento previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2019 che ha esteso alle Autorità amministrative indipendenti l'obbligo a regime della rilevazione SIOPE secondo le modalità previste dall'articolo 14 della L. 31 dicembre 2008, n. 196;
- c.** conto corrente bancario on-line multi utenza dedicato al servizio di cassa economale per far fronte al pagamento di spese minute ed urgenti, di lieve entità e degli acconti per missioni ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, dotato di una carta di debito (bancomat) ai fini dell'espletamento delle attività di prelievo e versamento di denaro contante in autonomia;
- d.** in virtù dell'obbligo di adesione da parte dell'Autorità, in attuazione dell'art. 5 del CAD, al sistema "pagoPA" per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, l'operatività del nodo dei pagamenti SPC (Sistema Pubblico di Connessione) in qualità di PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento). Tale operatività dovrà essere garantita anche mediante la collaborazione attiva con il partner tecnologico individuato dall'Autorità ponendo in essere tutte le azioni necessarie alla ricezione delle somme provenienti dal suddetto nodo;
- e.** disponibilità di un'adeguata procedura di *Remote banking*, così come meglio descritta al successivo art. 6 della presente Convenzione, su piattaforma *web* multi utenza, con permessi di accesso definiti

dall’Autorità, che consenta tramite i succitati collegamenti telematici, la lettura, l’interrogazione, l’esportazione e lo scambio di dati tra l’Autorità e il Cassiere. Tale procedura dovrà supportare la definizione ed applicazione di protocolli di autenticazione e sicurezza che siano adeguati e rispettosi degli standard concordati tra le parti. Dovrà consentire l’accesso alle informazioni relative alla situazione contabile nel rispetto dei livelli di segretezza e di privilegio assegnati dall’Autorità a ciascun utente;

- f.* interoperabilità con il sistema contabile gestionale dell’Autorità: in particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento disciplinati dal presente capitolo sono emessi dall’Autorità nella forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale da parte dei soggetti autorizzati, secondo lo standard definito dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Tali ordinativi di incasso e di pagamento sono trasmessi all’Istituto Cassiere attraverso l’infrastruttura Siope+, sviluppata dalla Banca d’Italia per conto della Ragioneria Generale dello Stato sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 533, della L. 232/2016. La trasmissione dei dati tra Cassiere e Autorità dovrà avvenire con modalità tali da garantire la segretezza e la sicurezza dei dati trattati. A tal riguardo dovrà essere garantito il rispetto della normativa vigente. Il Cassiere, a seguito di eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, garantisce un costante e tempestivo aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette;
- g.* la conservazione sostitutiva ai sensi di legge di “ordinativi di pagamento e incasso” e di ogni altro documento previsto dalla normativa nel tempo vigente:
 - il servizio di conservazione sostitutiva dovrà prevedere la messa a disposizione di funzioni per l’estrazione (o l’esibizione ufficiale) dei lotti conservati e il passaggio, a fine mandato, di tutto il materiale al nuovo eventuale conservatore indicato dall’Autorità, a propria cura e spese;
 - tutte le informazioni e la documentazione prodotta, firmata e quietanzata digitalmente, dovranno essere, senza ulteriori oneri per l’Autorità rispetto a quanto indicato nel successivo art. 15 della presente Convenzione, costantemente reperibili, consultabili, stampabili ed esportabili (formati: pdf e excel), attraverso una piattaforma web based.
- h.* la domiciliazione, su richiesta dell’Autorità, delle fatture derivanti da contratti aventi natura periodica e continuativa, sottoscritti dall’Autorità medesima;
- i.* rilascio, su richiesta dell’Autorità e per specifiche esigenze connesse alle cariche ricoperte ovvero alle funzioni svolte, di un numero massimo di nr. 5 (cinque) carte di credito, erogate sui principali circuiti internazionali ed intestate ai Componenti degli organi e al personale dell’Autorità, secondo i dettami contenuti nelle disposizioni regolamentari dell’Autorità.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le parti per il periodo decorrente indicativamente dal 01 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2026. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. Previa richiesta da parte dell'Autorità entro 30 giorni dalla scadenza della Convenzione, è fatto comunque obbligo al Cassiere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, per 6 (sei) mesi successivi alla scadenza dell'affidamento nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti), ed in ragione del conseguente passaggio di consegne.

Alla scadenza del contratto o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto il Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito nei confronti dell'Autorità ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata dall'Autorità, dovrà effettuare ogni altro adempimento connesso alla gestione del servizio di cui alla presente Convenzione. Inoltre il Cassiere dovrà garantire, in caso di un eventuale successivo passaggio di consegne ad altro Cassiere, la necessaria collaborazione al fine di non causare disfunzioni del servizio, eventualmente garantendo a richiesta dell'Autorità anche un periodo di compresenza per i tempi tecnici necessari, anche oltre la scadenza del contratto.

Parimenti alla cessazione del servizio, l'Autorità si obbliga a rimborsare al Cassiere ogni eventuale credito vantato dallo stesso, per capitale, interessi ed accessori, derivanti dallo svolgimento della presente Convenzione.

ART. 3 - SEDE DI SVOLGIMENTO

Le funzioni di cassa diverse da quelle da svolgere esclusivamente con modalità telematica verranno espletate dal Cassiere attraverso lo sportello di Torino, sito in _____, durante il normale orario di sportello previsto per il Cassiere.

Per quanto riguarda la carta di debito (bancomat) destinata alla gestione economale e le carte di credito di cui al precedente art. 1 – lettere c) e i), il Cassiere si impegna a consegnare o recapitare le stesse, sotto la propria esclusiva responsabilità, presso i luoghi indicati dall'Autorità senza alcun onere a carico della stessa rispetto a quanto indicato al successivo articolo 15.

Il Cassiere è tenuto a garantire la circolarità del servizio offrendo all'Autorità la possibilità di operare in qualsiasi sportello del Cassiere in Italia, secondo le modalità concordate nella presente Convenzione.

L'eventuale spostamento della sede dello sportello di cui al primo capoverso del presente articolo, che potrà avvenire limitatamente nel territorio della Città di Torino, dovrà essere comunicato all'Autorità almeno 6 (sei) mesi prima dell'effettiva realizzazione dello stesso, pena la risoluzione del contratto.

ART. 4 - REFERENTE, COMUNICAZIONI E FIRME AUTORIZZATE

Il Cassiere, prima dell'avvio del servizio, dovrà indicare all'Autorità il proprio Referente di Agenzia o di Sede, responsabile di fornire risposta a tutti i chiarimenti, i quesiti e/o le problematiche segnalate dall'Autorità entro e non oltre 24 ore dalla richiesta. Deve altresì indicare il nominativo di un sostituto in caso di assenza o indisponibilità del Referente titolare.

Il Cassiere, contestualmente, dovrà altresì indicare il Servizio informatico al quale faranno riferimento i referenti designati dall'Autorità per quanto attiene gli aspetti concernenti i collegamenti informatici e telematici siano essi relativi a specifiche evolutive o a segnalazioni di anomalie, e a curarne il coordinamento dell'esecuzione all'interno della propria organizzazione.

Il Cassiere si impegna altresì a fornire all'Autorità i recapiti telefonici e di posta elettronica dei Referenti sopra indicati, nonché, su richiesta degli Uffici dell'Autorità, di ogni utile riferimento per lo svolgimento del servizio.

Il Cassiere è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto all'Autorità ogni variazione relativa ai Referenti, entro 10 (dieci) giorni dalla variazione stessa.

Il Direttore dell'Ufficio Bilancio, Contabilità e Autofinanziamento dell'Autorità è il Referente dell'Autorità nei rapporti con il Cassiere.

Ogni comunicazione che sia in qualsiasi modo correlata alla esecuzione ed alla modifica della presente Convenzione dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra riportato.

L'Autorità ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente al Cassiere, mediante comunicazione scritta, le generalità, la qualifica e le firme autografe delle persone autorizzate (e dei relativi sostituti o delegati) ad effettuare le operazioni non in forma digitale, nonché le autorizzazioni per le firme digitali relativamente agli ordinativi di incasso e di pagamento informatici. L'Autorità provvede altresì a comunicare il nominativo del responsabile della gestione economale e dei suoi sostituti, con l'indicazione delle relative profilazioni per il conto on-line ad essa dedicato. L'Autorità ha l'obbligo di comunicare, con analoga procedura, le variazioni che potranno intervenire per cessazioni o nuove nomine. Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Il Cassiere è tenuto a non dare esecuzione a titoli di spesa privi delle firme espressamente autorizzate, pena la risoluzione del contratto.

ART 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CASSIERE

Il Cassiere risponde con il proprio patrimonio e con la cauzione di cui al successivo art. 17 sia nei confronti dell'Autorità che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della presente Convenzione, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto dell'Autorità.

Il Cassiere si impegna alla stretta osservanza del vigente Codice etico dell'Autorità.

Il Cassiere si impegna a:

- a.** impiegare sistemi di firma digitale conformi alle disposizioni previste da leggi e regolamenti nazionali;
- b.** garantire l'acquisizione dei documenti contabili quietanzati a termini di legge;
- c.** garantire la possibilità di poter disporre pagamenti in condizioni urgenti ed indilazionabili o in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici.

Il Cassiere è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Cassiere assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose arrecati all'Autorità e a terzi per fatti allo stesso imputabili o a carico dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente Convenzione, sollevando pertanto l'Autorità da ogni responsabilità.

Il Cassiere è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Autorità in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico del Cassiere o del personale da esso dipendente o dei propri collaboratori.

Il Cassiere è responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 6 – REMOTE BANKING E SUPPORTO TECNOLOGICO

Il Cassiere dovrà fornire un adeguato strumento *Remote banking* sul conto corrente di Tesoreria che garantisca le seguenti funzionalità:

- a.** accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- b.** consultazione per ciascun conto dei dati analitici dei movimenti comprensivi della data di esecuzione, della valuta, della causale e delle generalità del corrispondente;
- c.** consultazione dei dati analitici dei movimenti sul conto di tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia, con l'evidenza per ogni operazione della data di contabilizzazione, della valuta, delle generalità del corrispondente e della causale dell'operazione;
- d.** visualizzazione del saldo contabile dell'Autorità presso il Cassiere e presso la Banca d'Italia (con evidenza della parte libera e della parte vincolata, del fondo/deficit di cassa iniziale e del totale dei documenti riscossi/pagati);
- e.** visualizzazione della verifica di cassa;

- f.* interrogazione dei documenti sospesi (con visualizzazione della lista degli ordinativi da pagare e di quelli da riscuotere, dei provvisori di entrata e di uscita ancora da regolarizzare e dei relativi beneficiari/versanti);
- g.* interrogazione dei documenti emessi e/o riscossi/pagati (con suddivisione tra ordinativi di incasso, ordinativi di pagamento, provvisori di entrata e provvisori di uscita);
- h.* ricerca anagrafica sulle varie tipologie di documenti;
- i.* elaborazione di stampe (giornali di cassa, elenco provvisori da regolarizzare, etc.);
- j.* esportazione dei dati ottenuti dalle interrogazioni precedentemente elencate nei formati elettronici richiesti dall'Autorità (a titolo di esempio xml, csv, pdf, txt, etc.);
- k.* compatibilità con i principali *browser* e le principali procedure applicative.

Il Cassiere si impegna a fornire supporto tecnologico ed informatico relativamente agli strumenti messi a disposizione, sia per quanto concerne gli aspetti operativo/funzionali che quelli tecnologici, indicando un apposito Servizio di riferimento per l'Autorità come previsto dal precedente art. 4.

ART. 7 - RISCOSSIONI

Le entrate sono incassate dal Cassiere, senza spese a carico dell'Autorità o del versante, in base ad ordinativi di riscossione informatici emessi e trasmessi ai sensi del sopracitato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2019 con le modalità di redazione previste dalla legge e dal vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, nonché con l'indicazione:

- a) di eventuali vincoli di destinazione;
- b) dell'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o non fruttifera, a cui le entrate incassate devono affluire ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge n. 720/1984 citata.

Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Autorità e senza spese a carico dell'Autorità o del versante, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Autorità, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "Salvi i diritti dell'Autorità". Tali incassi dovranno immediatamente essere segnalati all'Autorità, mediante la creazione di un "provvisorio" con chiara indicazione del soggetto versante e delle ragioni del versamento. Qualora la ricevuta relativa all'incasso non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Cassiere si rende disponibile ad attivare le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l'emissione dell'ordinativo di incasso. Il Cassiere in presenza di ordinativi di riscossione a regolarizzazione di "provvisori", deve provvedere alla chiusura della procedura entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio

finanziario, compilata con procedure informatiche.

L'accreditamento sul conto corrente di Tesoreria dell'Autorità delle somme incassate a qualunque titolo, o di cui il Cassiere ha la disponibilità, deve essere effettuato nello stesso giorno. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Autorità o di terzi.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'obbligo del non riscosso per riscosso e della esecuzione contro i morosi da parte del Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o ad impegnare, in alcun modo, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a carico dell'Autorità l'esperimento di ogni e qualsiasi azione giudiziale o extragiudiziale volta ad ottenere l'incasso.

ART. 8 - PAGAMENTI

I pagamenti, a propria cura e spese, sono disposti dal Cassiere in base a ordinativi di pagamento informatici emessi e trasmessi ai sensi del sopracitato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2019 con le modalità di redazione e di comunicazione previste dalla legge e dal vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, con l'eventuale indicazione di utilizzo di fondi a specifica destinazione.

Il Cassiere deve tenere la contabilità della gestione delle somme riscosse e pagate a specifica destinazione, laddove applicabili all'Autorità.

Gli ordinativi di pagamento sono redatti, firmati e trasmessi con le modalità previste dalla legge e dal vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione, laddove applicabile, deve essere fatta apposita annotazione sui relativi ordinativi di pagamento.

L'Autorità si impegna a non presentare al Cassiere ordinativi di pagamento oltre la data del 23 (ventitre) dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi la scadenza perentoria successiva a tale data.

L'estinzione degli ordinativi di pagamento da parte del Cassiere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità.

I mandati di pagamento per cassa sono estinti dal Cassiere a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla trasmissione.

Gli ordinativi di pagamento da pagarsi con accredito su conto corrente bancario o postale sono estinti con obbligo in capo al Cassiere di accreditare le somme dovute sul conto del beneficiario entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla trasmissione degli ordinativi stessi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.

In caso di pagamenti non andati a buon fine il Cassiere si obbliga a riaccreditare gli importo degli ordinativi non andati a buon fine, con la conseguente formazione di un sospeso in entrata, e a darne sollecita comunicazione all'Autorità anche attraverso il portale di Remote banking di cui all'art. 6. L'Autorità provvederà alla regolarizzazione del sospeso e alla relativa riemissione del pagamento secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, del citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 agosto 2019.

Il Cassiere si impegna, qualora se ne presenti la necessità, ad effettuare i pagamenti a mezzo del portale "pagoPA" nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla trasmissione del mandato corredata degli elementi utili ai fini dell'esecuzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo il codice dell'avviso di pagamento).

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Autorità e il pagamento dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto, di coloro che abbiano scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse su conto corrente bancario o postale, è effettuato dal Cassiere mediante un'operazione di addebito al conto di cassa e tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente entro e non oltre il 27 (ventisette) del mese, con valuta compensata e senza spese in capo all'Autorità o al beneficiario. L'Autorità trasmetterà al Cassiere, anche mediante caricamento sul portale di Remote banking di cui all'art. 6, il flusso telematico degli stipendi in formato Sepa-CBI secondo i termini previsti nel tempo dalla legislazione in materia, eventualmente anche senza contestuale emissione di ordinativi di pagamento e di incasso. In tale ultima ipotesi, gli ordinativi saranno trasmessi nei giorni successivi ai fini della regolarizzazione dei provvisori. Il Cassiere assume altresì l'obbligo di procedere ai pagamenti inframensili ai dipendenti di spettanze diverse a semplice richiesta dell'Autorità e con un preavviso di 3 giorni lavorativi.. L'Autorità si impegna a consegnare, anche mediante caricamento sul portale di Remote banking di cui all'art. 6, le disposizioni di pagamento degli emolumenti entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla valuta di accredito indicata dall'Autorità. La richiesta di pagamento può avvenire anche mediante carta contabile, da regolarizzare come sotto disciplinato.

In virtù di quanto stabilito dal successivo art. 15 circa l'omnicomprensività del costo del servizio, Il Cassiere si impegna a non applicare alcun costo addizionale all'Autorità ed ai beneficiari per i pagamenti in contanti presso i suoi sportelli, abilitati al Servizio di cassa e per i pagamenti disposti su conti correnti bancari e postali.

È fatto divieto al Cassiere di movimentare, per qualsiasi motivo, il conto dell'Autorità senza preventiva esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità stessa. In particolare, in virtù di quanto stabilito dal successivo art. 15 circa l'omnicomprensività del costo del servizio, non potranno essere addebitate, creando ingiustificati provvisori di uscita, spese quali imposte, tasse, oneri, commissioni e spese bancarie.

Il Cassiere si impegna altresì, nel caso di girofondi disposti nell'ambito dei conti intestati all'Autorità, ad operare i relativi accrediti/addebiti con valuta compensata e senza spese in capo all'Autorità.

Il Cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, o derivanti da altra causa disposti dall'Autorità, anche in assenza della preventiva emissione dell'ordinativo di pagamento, con conseguente creazione di un provvisorio. L'Autorità provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento entro 30 (trenta) giorni dal pagamento e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario, fatta salva diversa disposizione di legge. Il Cassiere in presenza di ordinativi di pagamento a regolarizzazione di "provvisorio", dovrà provvedere alla chiusura della procedura entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'eventuale anticipazione di cassa, in quanto non prevista oppure già utilizzata o comunque vincolata.

ART. 9 – PAGAMENTI IN VALUTA ESTERA DA E VERSO PAESI EXTRA SEPA

Il Cassiere dovrà garantire, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal successivo art. 15, le riscossioni e i pagamenti in tutte le valute estere. I pagamenti verso Paesi extra SEPA verranno disposti mediante apposita documentazione il cui inoltro verrà effettuato secondo le modalità concordate tra il Cassiere e l'Autorità. Gli ordinativi di pagamento da pagarsi con accredito su conto corrente bancario o postale sono estinti con obbligo in capo al Cassiere di accreditare le somme dovute sul conto del beneficiario entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla trasmissione degli ordinativi stessi. Sulle operazioni disposte da e nei confronti di corrispondenti di paesi extra SEPA l'Autorità non pagherà alcuna commissione. Le operazioni all'estero vanno eseguite secondo le normative valutarie in vigore.

ART. 10 – CARTE DI CREDITO

Il Cassiere, sarà tenuto a rispettare, oltre a quanto già indicato all'art. 1 e quanto disciplinato dai Regolamenti dell'Autorità in materia, le seguenti ulteriori disposizioni:

- a.** le carte di credito dovranno essere consegnate all'Autorità all'indirizzo indicato dalla stessa all'atto della richiesta di emissione, a mezzo plico assicurato, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla data di tale richiesta. Sul plico dovranno essere indicati gli estremi dell'Autorità, nonché il nominativo del Referente dell'Autorità. Qualora l'Emittente si avvalga di un corriere per la consegna della carta, il nome del Referente dell'Autorità dovrà essere riportato anche sul plico esterno utilizzato dal corriere per la consegna;
- b.** le carte dovranno essere consegnate "non attive" dunque non utilizzabili; l'attivazione della singola carta sarà effettuata secondo la procedura prevista dall'Emittente;
- c.** il PIN (*Personal Identification Number*) dovrà essere consegnato in modalità riservata direttamente al Titolare, separatamente rispetto alla consegna della carta, all'indirizzo indicato all'atto della richiesta,

entro il termine massimo stabilito alla precedente lettera a. Il PIN dovrà risultare sconosciuto anche al personale dell’Emittente;

- d.** la validità delle carte è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data della loro emissione. Il termine di scadenza di ciascuna carta dovrà essere indicato sulla carta stessa;
- e.** le carte di credito rilasciate dovranno essere rinnovate, previa richiesta dell’Autorità, alla scadenza per un periodo di 36 mesi, con le modalità di cui alla lettera **a.** del presente articolo;
- f.** l’invio dell’estratto conto globale mensile in formato elettronico non lavorabile (ad esempio .pdf) dovrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dall’Autorità. L’estratto conto globale elettronico dovrà contenere l’elenco delle operazioni effettuate dai singoli Titolari, con i dettagli delle operazioni suddivisi per singola carta;
- g.** l’invio dell’estratto conto individuale mensile in formato elettronico non lavorabile (ad esempio .pdf) dovrà avvenire a mezzo di *e-mail* al Titolare all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato all’atto della richiesta. In alternativa potranno essere valutate altre diverse modalità di invio dell’estratto conto anche mediante consultazione e possibilità di scaricare l’estratto conto elettronico non lavorabile da apposito portale *web*;
- h.** l’estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall’Autorità e/o dal Titolare (anche tramite il Referente dell’Autorità) sul contenuto dell’estratto conto. Resta in ogni caso salvo il diritto dell’Autorità e/o del Titolare di contestare eventuali operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 attuativo della Direttiva 2007/64/CE e s.m.i.;
- i.** la regolazione a debito derivante dall’estratto conto periodico avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’estratto conto medesimo;
- j.** la carta di credito dovrà essere sostituita, entro il termine stabilito alla precedente lettera **a.**, in caso di smarrimento o furto da parte di uno o più Titolari, a seguito dell’espletamento da parte di questi ultimi degli adempimenti previsti nelle norme regolamentari dell’Autorità in materia di carte di credito.

Ogni onere connesso al rilascio, rinnovo, utilizzo e gestione della carta di credito sarà in capo al Cassiere in quanto remunerato alle condizioni di cui al successivo articolo 15. Non potranno quindi essere addebitate imposte, tasse, oneri, commissioni e spese di gestione della carta di credito creando ingiustificati movimenti in uscita.

ART. 11 - TASSO CREDITORE

Il Cassiere rende disponibile entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, anche in formato elettronico a mezzo del sistema di Remote banking di cui al precedente art. 1, lett. c), l'estratto conto dei movimenti di cassa corredato dal foglio di riepilogo per capitale ed interessi, riferito ai movimenti eseguiti nel mese precedente. Il tasso di interesse è pari a punti _____ in aumento rispetto al Tasso ufficiale di riferimento BCE), con liquidazione e accredito annuale degli interessi sul conto di Tesoreria - cassa.

Il tasso creditore per l'Ente non potrà, in ogni caso, risultare negativo o inferiore al tasso Riferimento BCE che sarà di tempo in tempo pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

ART. 12 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

Non è consentito all'Autorità disporre di anticipazioni di cassa.

Qualora intervengano innovazioni normative successive alla data di sottoscrizione della presente Convenzione che autorizzino l'Autorità alla richiesta di anticipazioni di cassa, il tasso passivo da applicare è pari a _____ punti in aumento rispetto al Tasso ufficiale di riferimento BCE, con liquidazione e addebito annuale degli interessi sul conto di Tesoreria – cassa.

ART. 13 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI VALORI

Su richiesta dell'Autorità, il Cassiere assume in custodia ed amministrazione tutti i titoli e i valori di proprietà dell'Autorità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrativo dei titoli.

Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui sopra, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Autorità.

Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli, il Cassiere segue le procedure come da disposizioni dell'Autorità.

La gestione di titoli e valori in deposito è effettuata dal Cassiere a titolo gratuito per l'Autorità.

ART. 14 - VERIFICHE, RENDICONTO E RESA DEL CONTO

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, il Cassiere è tenuto a rendere disponibili, anche in formato elettronico a mezzo del Sistema di Remote Banking, di cui al precedente art. 6, riepiloghi, tabulati e liste di controllo che consentano all'Autorità di procedere alle necessarie verifiche mensili e trimestrali di cassa. In caso di discordanza dei dati, il Cassiere è tenuto ad eseguire le eventuali correzioni indicate dall'Autorità entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta da parte dell'Autorità medesima.

Il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, data di chiusura dell'esercizio finanziario, il Cassiere pone in essere le operazioni di gestione riguardanti gli Ordinativi Informatici di Pagamento e incasso (OPI) non eseguiti

secondo quanto stabilito dalle Linee guida per l'emissione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+ o provvedimenti in materia emanati dalle Autorità competenti.

Entro il 15 (quindici) gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il Cassiere invia all'Autorità il proprio rendiconto, da cui risultino tutte le operazioni effettuate per conto della stessa, in conto competenza e in conto residui, sia nella parte entrata che nella parte spesa, ai fini della parifica di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità.

ART. 15 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Il costo del servizio riservato all'Autorità deve intendersi quale importo forfettario omnicomprensivo di imposte, tasse, oneri, commissioni e spese bancarie ed è pari a € _____ (corrispondenti ad € _____ mensili per nr. ... mensilità), oltre Iva se dovuta ai sensi di legge. Tale costo, che sarà ripartito in canoni trimestrali, dovrà essere oggetto di fatturazione posticipata alla scadenza di ciascun trimestre e il pagamento verrà disposto dall'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, previo espletamento delle procedure di cui al Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n 40.

In deroga rispetto a quanto sopra previsto, è facoltà dell'Autorità autorizzare, in caso di formale richiesta del Cassiere, una fatturazione annuale posticipata al termine di ciascuna annualità.

Al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del Codice dei Contratti, il Cassiere fatturerà il 99,5% di ogni singolo canone trimestrale o annuale.

Le ritenute verranno corrisposte soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

ART 16 - ISPEZIONI E VERIFICHE

L'Autorità ha diritto di procedere, se previsto dalla legge o dal vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità o ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno, a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia. Il Cassiere deve a tale scopo esibire, anche in formato elettronico e ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del Servizio di cassa.

I componenti il Collegio dei revisori dell'Autorità hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Autorità dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il Servizio di cassa.

Il Dirigente dell'Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento dell'Autorità e/o suo delegato possono procedere a verifiche ordinarie o straordinarie in qualunque momento sulla documentazione o contabilità inerenti il Servizio di cassa.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Cassiere con la stipula del contratto, il Cassiere medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla Società _____ di importo pari ad € _____), pari al ___ per cento dell'importo contrattuale.

La predetta garanzia, rilasciata in favore dell'Autorità, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità. La stessa è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.

In particolare, la predetta garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Cassiere, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti dell'Autorità a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113 del Codice dei Contratti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'Autorità.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 18 – SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

Tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti, che riguardano principalmente i servizi di cassa per l'Autorità, non è ammesso il subappalto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto.

ART. 19 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

L'Autorità, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le penali sotto specificate.

La penalità è applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Cassiere, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Il ritardo nell'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, laddove previsto un termine e/o frequenza di adempimento, nonché il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle stesse comportano l'applicazione di una penalità pecuniaria, pari a € 100,00 giornalieri, per ogni giorno di ritardo e pari a € 250,00 in caso di prestazioni non correttamente eseguite, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore. Il totale delle penali pecuniarie non potrà comunque superare il 10% del valore contrattuale complessivo.

Oltre tale limite l'Autorità potrà procedere alla risoluzione per inadempimento in danno del Cassiere, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Resta fermo per il Cassiere l'obbligo di ripristino delle condizioni di servizio previste entro i tempi stabiliti dall'Autorità.

ART. 20 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE, RECESSO, FALLIMENTO DEL CASSIERE

La presente Convenzione verrà risolta, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei casi previsti dalle Condizioni di contratto indicate alla documentazione di gara, nei casi di grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione della Convenzione nonché in caso di violazione di quanto disciplinato dagli artt. 3 e 4. Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto qualora l'Autorità, concluso il procedimento, stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione al Cassiere, il quale è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Autorità stessa dovrà sopportare.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

In ogni altro caso di inadempimento, inesatto adempimento o ritardato adempimento delle prestazioni a carico del Cassiere, l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, previa regolare diffida ad adempire ex art. 1454 del Codice Civile. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida ad adempire, la Convenzione si intenderà senz'altro risolta di diritto e il Cassiere sarà tenuto a risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Autorità dovrà sopportare.

In caso di risoluzione della Convenzione, nonché in caso di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo del Cassiere si applicano le disposizioni dell'articolo 110 del Codice.

ART. 21 – ACCERTAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE.

La presente Convenzione è soggetta ad accertamento e certificazione della sua corretta esecuzione, anche in

corso d'opera, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice.

ART. 22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Cassiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Cassiere è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ART. 23 - TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

Le parti contestualmente alla stipula della presente Convenzione dovranno provvedere, ciascuna per la propria parte, a fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento), ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

L'affidatario si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.autorita-trasporti.it.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'impresa sarà designata dall'Autorità contraente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Regolamento, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Con la nomina in calce alla presente Convenzione, l'Affidatario è designato dall'Autorità contraente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del Servizio di cassa.

Tutti i trattamenti di dati posti in essere in ragione dell'esecuzione del servizio di cassa dell'Autorità dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Cassiere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall'Autorità per le sole finalità connesse allo svolgimento del Servizio di cassa, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie e i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell'Autorità.

Il Cassiere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute Regolamento.

Il Cassiere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Servizio e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dall'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

Il Cassiere è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

Il Cassiere potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a procedure d'appalto e comunque previa comunicazione all'Autorità.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza, l'Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l'obbligo per il Cassiere di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Torino.

ART. 25 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è soggetta alla registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 e le relative spese sono a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Le spese di stipula del contratto, relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'Affidatario.

ART. 26 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Il testo della presente Convenzione può essere modificato, con il consenso di entrambi i contraenti, al fine di apportare tutti i miglioramenti che si rendano necessari per una corretta ed efficiente gestione del Servizio di cassa, oppure determinati da mutamenti della vigente normativa.

ART. 27 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle vigenti norme di legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Firmato digitalmente

IL CASSIERE

Firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 1341 del vigente Codice Civile il Cassiere dichiara di accettare le condizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 19, 20, 23 e 24.

IL CASSIERE

Nomina a Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 Regolamento (UE) 2016/679.

L'Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, quale Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d'ora in avanti "Regolamento");

Visti gli articoli 4 e 28 del Regolamento;

Considerato che la presente Convenzione comporta la necessità da parte del Fornitore di trattare, in nome e per conto del Titolare del trattamento dati personali per le finalità del trattamento stesso;

NOMINA

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, l'Istituto bancario Cassiere _____ quale RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici, automatizzati o manuali, per quanto strettamente necessario alla corretta esecuzione del Servizio di cassa ed esclusivamente per le finalità proprie del Titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento, nell'espletamento dell'incarico:

- a) si attiene alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali nonché alle istruzioni contenute nel presente atto di nomina ed eventuali ulteriori istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento;
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- d) rispetta le condizioni di cui all'art. 28, paragrafi 2 e 4 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- f) assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, restituisce al Titolare del trattamento i dati personali contenuti negli archivi informatici e cancella dai propri sistemi ed archivi elettronici e cartacei tutti i dati del Titolare del trattamento decorsi 6 mesi dalla data di cessazione del Contratto salvo che il diritto dell'Unione o nazionale preveda la conservazione dei dati stessi;

h) mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

i) tratta i dati personali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento;

l) si attiene al divieto di comunicazione non espressamente autorizzata e di diffusione a qualsiasi titolo dei dati personali, nonché al divieto di utilizzo autonomo per finalità diverse da quelle del trattamento;

m) tratta i dati tramite personale opportunamente informato e incaricato;

n) in caso di violazione dei dati personali informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza;

o) comunica al Titolare del trattamento la possibilità che i suoi dati vengano trasferiti fuori dall'Unione Europea;

p) è a conoscenza che per le violazioni in materia di trattamento di dati personali il Regolamento prevede sanzioni penali e amministrative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di nomina si rinvia alla normativa europea e nazionale nonché ai provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali.

PER L'AUTORITA' _____ - Direttore dell'Ufficio _____

PER L'ISTITUTO BANCARIO CASSIERE _____